



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n° 70 del 30 Novembre 2021

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 29 Novembre 2021, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri :

- Avv. Luigi	COMBARIATI	PRESIDENTE;
- Avv. Carlo	ROTUNDO	COMPONENTE;
- Avv. Fabio	IIRITANO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Libero Ambrosio.

RECLAMO n° 5 della Società A.S.D. BADOLATO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 63 del 18.11.2021 (Squalifica calciatore CARNOVALE Matteo (nato il 11.04.1995) fino al 16 MARZO 2022 in merito alla gara BADOLATO – VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919 del 14.11.2021).

LA COMMISSIONE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il Presidente della società reclamante A.S.D. Badolato Sig. Ettore Minniti;

RILEVA

I fatti circostanziati e precisati rappresentati dal direttore di gara nel suo rapporto non hanno trovato alcuna smentita nel ricorso e devono ritenersi accertati anche in forza del valore dello stesso rapporto arbitrale e della sua fede privilegiata.

La sanzione comminata dal Giudice Sportivo al calciatore Carnovale Matteo appare, però eccessiva, posto che non è ravvisabile nel comportamento del giocatore il tentativo di spingere l'arbitro e che nessuna conseguenza hanno avute le ulteriori condotte, che devono essere legate dal vincolo della continuazione.

La sanzione, quindi, deve essere conseguentemente ridotta.

P.Q.M.

In riforma del provvedimento adottato dal del Giudice Sportivo Territoriale, riduce la squalifica inflitta a carico del calciatore CARNOVALE Matteo fino al 16 FEBBRAIO 2022.

dispone accreditarsi il contributo di accesso alla giustizia sul conto della reclamante.

RECLAMO n° 6 della Società A.S.D. BOCA NUOVA MELITO ADMO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 63 del 18.11.2021 (Squalifica calciatore BIANCHINI Giancarlo (nato il 13.05.1997) fino al 16 FEBBRAIO 2022 in merito alla gara CITTA' DI ACRI 2020 – BOCA NUOVA MELITO ADMO del 14.11.2021).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVATO

che i fatti rappresentati dal direttore di gara nel suo rapporto non sono sostanzialmente contestati dalla società reclamante: ritenuto che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale appare eccessiva rispetto alla natura e all'entità della violazione accertata.

P.Q.M.

In riforma del provvedimento adottato dal Giudice Sportivo Territoriale, riduce la squalifica inflitta a carico del calciatore BIANCHINI Giancarlo fino al 16 GENNAIO 2022;
dispone accreditarsi il contributo di accesso alla giustizia sul conto della reclamante.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA **IL 30 NOVEMBRE 2021**
